SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 29

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 marzo 1995)

INDICE

BERTONI: sui benefici a favore del personale ex combattente collocato a riposo anteriormente al 7 marzo 1968 (4-01526) (risp. DINI, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro*) *Pag.* 911

CUSUMANO: sui benefici a favore del personale ex combattente collocato a riposo anteriormente al 7 marzo 1968 (4-01589) (risp. DINI, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro*) 911

FORCIERI: sull'esclusione del signor Paolo Velardi dal concorso per allievi guardie del Corpo forestale dello Stato (4-01108) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 913

IMPOSIMATO: sulla situazione della USL n. 17 della provincia di Caserta (4-00087) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 915

LORETO: sui benefici a favore del personale ex combattente collocato a riposo anteriormente al 7 marzo 1968 (4-01372) (risp. DINI, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro*) 912

MANCUSO: sulla mancanza di elenchi telefonici presso alcuni punti Telecom di Palermo (4-02058) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 919

MARCHINI: sull'imposta del 15 per cento sui contributi versati ai fondi pensione (4-01083) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 919

MATTEJA: sull'opportunità di dotare le strutture ospedaliere di sistemi di informatizzazione (4-00892) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 921

MEDURI: sul fenomeno franoso verificatosi in località Dino nel comune di Sinopoli (Reggio Calabria) (4-01074) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 924

PERLINGIERI: sul concorso pubblico per esami a 764 posti di stenodattilografo bandito dal Ministero di grazia e giustizia (4-01620) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 926

PREIONI: sull'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti (4-02566) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 928

RONCHI: sulla costituzione di una discarica per rifiuti solidi urbani nel comune di Prignano sul Secchia (Modena) (4-00813) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 929

ROVEDA: sull'eccessiva pressione fiscale sui redditi di lavoro autonomo (4-00291) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 933

SCAGLIONE: sull'affidamento della conduzione di una trasmissione televisiva alla giornalista Barbara Palombelli (4-00991) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 935

SCOPELLITI, STANZANI GHEDINI: sul comportamento di un autista della Guardia di finanza a Roma (4-01532) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 937

STEFANI: sul pericolo di inondazioni a Vicenza e nei comuni limitrofi (4-01011) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) *Pag.* 937

TRIPODI: sulle condizioni del signor Quartuccio, recluso nel carcere romano di Rebibbia (4-01315) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 939

WILDE: sulla costruzione di case-albergo nel comune di Sirmione (Brescia) (4-00348) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 940

BERTONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'assegno di lire 30.000 mensili lorde, già di modestissimo importo, previsto dalla legge n. 544 del 29 dicembre 1988, risulta corrisposto soltanto ai dipendenti statali civili e militari ex combattenti, collocati a riposo anteriormente al 7 marzo 1968, rimanendo ingiustamente escluso il restante personale statale ex combattente, collocato a riposo dopo la data sopraindicata;

che risulta inoltre all'interrogante che circa 150.000 appuntati in pensione dei cinque Corpi di polizia, collocati a riposo sempre dopo il 7 marzo 1968, fruiscano già della maggiorazione di due anni sul trattamento di pensione;

che anche la Corte dei conti, con delibera n. 1931 del 14 aprile 1988, ha esteso il beneficio e disposto che la maggiorazione di due anni di stipendio goduto in servizio dagli ex combattenti venga trasferita sul trattamento di pensione,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di ovviare alle sperequazioni generate dai fatti sopraesposti.

(4-01526)

(28 settembre 1994)

CUSUMANO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'assegno di lire 30.000 mensili lorde, già di modestissimo importo, previsto dalla legge n. 544 del 29 dicembre 1988, risulta corrisposto soltanto ai dipendenti statali, civili e militari, ex combattenti, collocati a riposo anteriormente al 7 marzo 1968, rimanendo ingiustamente escluso il restante personale statale ex combattente, collocato a riposo dopo la data sopra indicata;

che risulta inoltre, all'interrogante, che circa 150.000 appuntati in pensione di cinque Corpi di polizia, collocati a riposo sempre dopo il 7 marzo 1968, fruiscano già della maggiorazione di due anni sul trattamento di pensione;

che anche la Corte dei conti, con delibera n. 1931 del 14 aprile 1988, ha esteso il beneficio e disposto che la maggiorazione di due anni di stipendio goduto in servizio dagli ex combattenti venga trasferita sul trattamento di pensione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di ovviare alle sperequazioni generate dai fatti sopra esposti.

(4-01589)

(4 ottobre 1994)

LORETO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che con la legge 29 dicembre 1988, n. 544, fu deciso di assegnare lire 30.000 mensili lorde ai dipendenti statali civili e militari ex combattenti, collocati a riposo anteriormente al 7 marzo 1968;

che da questo modesto beneficio risulta ingiustamente escluso il restante personale statale ex combattente, collocato a riposo dopo la data sopra indicata;

che pare, inoltre, che circa 150.000 appuntati in pensione dei cinque Corpi di polizia, collocati a riposo dopo il 7 marzo 1968, fruiscano già della maggiorazione di due anni sul trattamento di pensione;

che anche la Corte dei conti, con delibera n. 1931 del 14 aprile 1988, ha ritenuto estensibile a tutti gli ex combattenti che la maggiorazione di due anni di servizio venga trasferita sul trattamento di pensione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di superare le sperequazioni sopra descritte.

(4-01372)

(15 settembre 1994)

RISPOSTA. (*) - Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, con le quali si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare affinchè i pensionati pubblici, cessati dal servizio successivamente al 7 marzo 1968, possano usufruire dei benefici previsti dall'articolo 6 della legge n. 544 del 1988 a favore del personale ex combattente collocato a riposo anteriormente alla predetta data, anche con riferimento alla deliberazione n. 1931 del 14 aprile 1988 della Corte dei conti.

Con tale decisione la Corte dei conti - sezione del controllo, nell'esaminare la questione della valutazione dei benefici combattentistici recati dalla legge n. 336 del 1970, ha rilevato che l'aumento di un biennio di anzianità, attribuito in servizio ai sensi dell'articolo 1 della citata disposizione, esplica i propri effetti per gli appartenenti alle categorie destinatarie anche sul trattamento pensionistico.

In proposito va, anzitutto, precisato che gli aumenti o le maggiorazioni attribuiti in servizio producono, comunque, riflessi sulla pensione per la diretta correlazione esistente tra l'entità di quest'ultima ed il trattamento fruito durante l'attività lavorativa.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione della citata legge n. 544 del 1988, si fa presente che l'articolo 6 ha disposto la concessione, dal 1° gennaio 1989, di una maggiorazione riversibile del trattamento pensionistico nella misura di lire 30.000 mensili a favore dei titolari di pensioni, con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, che appartengano ad una delle categorie previste dalla legge n. 336 del 1970, ossia ex combattenti, invalidi e categorie assimilate, purchè vi sia la sussistenza contemporanea e congiunta di talune condizioni, tra cui quella di non aver usufruito o di non aver titolo a fruire, anche in parte, dei benefici recati dalla citata legge n. 336 del 1970.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Tali benefici sono stati espressamente riservati, tra gli altri, ai titolari di pensioni derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, quindi anche ai dipendenti pubblici collocati a riposo anteriormente al 7 marzo 1968, atteso che questi ultimi, sebbene appartenenti alle categorie previste dalla suddetta legge n. 336 del 1970, non avevano potuto beneficiare delle relative provvidenze, in quanto cessati dal servizio prima della decorrenza giuridica della legge medesima (7 marzo 1968).

Peraltro, sotto il profilo strettamente normativo, si ritiene che il disposto del citato articolo 6 non configuri un'esclusione pregiudiziale dal beneficio della citata integrazione mensile nei confronti dei pensionati del settore pubblico, cessati dal servizio successivamente al 7 marzo 1968.

Analogamente, per ragioni di equità, si è ritenuto opportuno procedere all'estensione della citata maggiorazione, a seguito di istanza debitamente documentata, anche nei confronti di ex dipendenti pubblici teoricamente destinatari della citata legge n. 336 del 1970, in quanto collocati a riposo in epoca successiva alla decorrenza giuridica del 7 marzo 1968, ma che non abbiano potuto fruire dei relativi benefici per cause non dipendenti dalla loro volontà e qualora sia sopravvenuta la giuridica impossibilità di ottenerne ora per allora la concessione da parte delle competenti amministrazioni.

La condizione di tali soggetti, d'altronde, non è sostanzialmente difforme da quella dei destinatari dell'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, il cui trattamento pensionistico ha decorrenza successiva al 7 marzo 1968.

Si soggiunga infine che la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, con circolare n. 483 del 23 marzo 1993, ha impartito ai propri uffici periferici le istruzioni applicative per i casi in esame.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro
DINI

(15 febbraio 1995)

FORCIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la legge n. 482 del 2 aprile 1968 impone alle pubbliche amministrazioni l'assunzione obbligatoria, tra le altre categorie, degli orfani dei caduti per causa di servizio;

che il signor Paolo Velardi è orfano del maresciallo di prima classe Giuliano Velardi, deceduto in servizio nei cieli della Bosnia-Erzegovina nel corso di un'operazione di soccorso delle popolazioni della ex Jugoslavia, decorato con la medaglia d'oro al valore militare con decreto del Presidente della Repubblica;

che il suddetto, prima studente presso la facoltà di economia e commercio e ora presso quella di scienze forestali, si iscriveva agli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio presso l'ufficio provinciale di La Spezia ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 482 del 1968;

che in data 14 giugno 1993 inoltrava domanda per essere ammesso al concorso per 700 allievi guardie del Corpo forestale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41, serie speciale, del 25 maggio 1993;

che dall'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova selettiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26-*bis* del 1° aprile 1994, risultava poi l'esclusione del signor Paolo Velardi, nonostante la presentazione dei titoli richiesti per usufruire della riserva di posti a favore degli orfani dei caduti per causa di servizio, espressamente richiamata dal bando di concorso,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per cui il signor Paolo Velardi non sia stato ammesso a sostenere il concorso in questione, pur essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 482 del 2 aprile 1968;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali ragioni e se le condivida e in caso contrario quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di rimuovere la decisione di esclusione operata dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che ha provocato un grave danno all'interessato;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover tutelare in modo più efficace anche le situazioni soggettive degli uomini impegnati nelle missioni di pace, a cui partecipa l'Italia in molte parti del mondo, in condizioni di estremo pericolo, che contribuiscono a far svolgere al nostro paese un ruolo attivo nel mantenimento e nel ristabilimento della pace.

(4-01108)

(1° agosto 1994)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblicca 10 gennaio 1957, n. 3, all'articolo 384, comma 2, ha fatto salve le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato, tra cui quelle concernenti il reclutamento degli allievi guardie.

L'assunzione avviene tramite pubblico concorso per titoli, integrato da apposita prova selettiva, con le modalità stabilite dal relativo bando e sulla base delle norme vigenti per i pubblici concorsi. Condizione essenziale per sostenere la prova selettiva è il conseguimento del punteggio minimo di tre nella valutazione dei titoli previsti nel bando medesimo.

Il bando di concorso prevede le riserve per le categorie protette individuate dalla normativa in vigore e l'applicazione della percentuale stabilita nei casi di assunzione tramite pubblici concorsi.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce la percentuale complessiva dell'organico, distribuita tra le varie categorie protette. Sulla base di detti contingenti e di quelli ricoperti nel ruolo sottufficiali e guardie, nel bando in questione sono state previste riserve anche per la categoria degli orfani per servizio o del lavoro, sussistendo per detta categoria ancora disponibilità nel ruolo.

Per poter usufruire della riserva, a norma della legge, occorre peraltro che gli interessati conseguano il punteggio minimo prescritto dal bando.

Il signor Velardi, non avendo conseguito il punteggio minimo di tre richiesto dal bando, non è stato ammesso a sostenere la prova selettiva e nei suoi confronti pertanto non può trovare applicazione la riserva.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

(24 febbraio 1995)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e ai Ministri del tesoro, dell'interno, della sanità e della difesa.* – Premesso:

che la provincia di Caserta è la provincia d'Italia che negli ultimi dieci anni ha accumulato primati negativi mai raggiunti nel Mezzogiorno, tra cui il maggior livello di criminalità organizzata per numero di delitti, il maggior indice di invivibilità delle città, il maggior numero di consigli comunali sciolti, 15 su 29 della regione Campania, di cui 11 per infiltrazioni camorriste;

che la camorra con i suoi 5.000 miliardi di fatturato è l'azienda più produttiva;

che in provincia di Caserta vi è il maggior numero di consiglieri comunali destituiti d'Italia; l'illegalità riguarda anche molte USL della provincia di Caserta, tra cui la USL n. 17 ove esiste una situazione difficile per il clima intimidatorio presente nei comuni del territorio della stessa USL n. 17;

che infatti si assiste quotidianamente ad interventi nella gestione della USL in ordine alla stipula di convenzioni, locazioni di locali, gare di appalto in favore di determinate imprese o persone;

che altri abusi riguardano incarichi di direzione dei punti chiave della vita amministrativa e assistenziale della USL senza tener conto delle leggi vigenti, utilizzando personale che invece di possedere i requisiti prescritti dalla legge deve appartenere ad una determinata componente politica;

che la direzione sanitaria viene gestita da oltre dieci anni con incarichi *ad personam* attraverso atti deliberativi mai approvati dall'organo di controllo;

che l'attuale direttore sanitario non possiede nemmeno i requisiti professionali richiesti dalla legge;

che da anni si assiste alla chiusura periodica (4-5 mesi l'anno) del reparto di ostetricia per carenza di personale e del reparto di ortopedia e traumatologia che nello stesso periodo sospende tutti gli interventi di chirurgia ortopedica;

che in tale contesto vengono gravemente lesi gli interessi della USL e i diritti dei cittadini e, al contrario, favoriti i primari di ostetricia e ortopedia, azionisti ed operatori della clinica «Villa del Sole», clinica che dista dall'ospedale solo 4 chilometri;

che, tra l'altro, esiste tuttora un procedimento penale a carico del primario di ortopedia della USL n. 17, poichè lo stesso dimetteva un paziente dall'ospedale per poi operarlo a pagamento nella clinica in parola; per posti vacanti di primario (servizi e reparti) invece di procedere alla copertura degli stessi si accorpano reparti senza giustificare l'esigenza che determina tali scelte, creando disservizi per la utenza e tutto ciò per favorire determinati soggetti;

che per quanto concerne il servizio di tesoreria attraverso vari atti deliberativi il servizio stesso sarebbe stato affidato al Banco di credito popolare, benchè il Banco di Napoli avesse fatto un'offerta più vantaggiosa per l'ente,

si chiede di sapere:

se la polizia giudiziaria di Marcianise e di Caserta sia a conoscenza dei gravissimi abusi denunciati dai cittadini, dalla stampa e da esponenti dei partiti;

quale sia lo stato del procedimento pendente contro il direttore del reparto di ortopedia;

se risponda al vero che la totale disfunzione dei reparti di ostetricia, di ortopedia e di traumatologia non sia affatto motivata da carenza di personale, che invece sembra sufficiente, ma dalla precisa volontà di favorire i direttori dei reparti di ostetricia, di ortopedia e di traumatologia, portatori di interessi personali quali azionisti di cliniche private in conflitto con l'interesse dei cittadini, specie i meno abbienti, ad una assistenza gratuita;

se i Ministri del tesoro e della sanità non ritengano di intervenire anche attraverso un'indagine per accertare la gravità dei fatti lamentati dai cittadini;

se l'assessore alla sanità della regione non ritenga di intervenire per sostituire gli incapaci e i sottoposti a procedimento penale.

(4-00087)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta acquisiti tramite il Commissariato del Governo nella regione Campania.

1) Non risponde al vero che la gestione della USL n. 17 è sensibile ad interventi – la cui paternità l'interrogante, peraltro, non chiarisce – finalizzati a far convergere appalti e locazioni di immobili in favore di determinati soggetti.

In effetti, la particolare tipologia degli immobili, sul territorio della USL, nella quasi totalità destinati ad uso abitativo unifamiliare, non consente di accentrare in un'unica sede gli uffici dei diversi servizi, che per legge la USL deve assicurare sul territorio, al di fuori dell'attività di diagnosi e cura che viene assicurata con ricoveri nel presidio ospedaliero.

Fra le limitate possibilità offerte, quindi, sono stati scelti quei locali che meglio rispondevano alle esigenze funzionali della USL e dell'utenza.

Si precisa che nella stipula di contratti con terzi la USL si è sempre attestata ai princìpi della legalità e della trasparenza.

Ad ogni buon fine va chiarito che l'amministrazione è ancora alla ricerca di locali che possano ospitare più uffici di strutture diverse, al fine di concentrare vari servizi in una sola sede, riducendo, così, il numero degli immobili tenuti in fitto. Per quanto riguarda le forniture, si assicura che le stesse sono effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente.

2) In merito agli incarichi a personale interno, si fa presente che per la USL n. 17 non è stato ancora determinato dalla regione Campania l'organico definitivo. Pertanto, al fine di poter far funzionare le strutture operanti sul territorio, l'amministrazione, avendo bisogno di un responsabile, si vede costretta ad utilizzare, con incarico interinale, personale di posizione apicale, a scavalco, o, in mancanza, di personale con posizione funzionale immediatamente inferiore a quella apicale, disponibile.

Non risulta vero, pertanto, che l'utilizzazione di personale viene determinata per appartenenza politica, ma in base alla qualifica, alla professionalità ed alla disponibilità.

Per quanto riguarda la direzione sanitaria dell'ospedale, in carenza del titolare, essa è stata affidata, nel tempo, in via provvisoria, a rotazione, a diversi primari ospedalieri.

Successivamente, gli stessi primari, a seguito di direttive del Ministero della sanità, che hanno fatto divieto di conservare le responsabilità delle divisioni in costanza di incarico di direzione sanitaria, si sono dichiarati indisponibili.

Di conseguenza, l'amministrazione, non potendo ricoprire tale posto, di notevole importanza, con personale apicale, ha dovuto affidare, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, le funzioni, in via provvisoria, di direttore sanitario all'unico sanitario, non apicale, in servizio presso la direzione sanitaria, essendo andate deserte le procedure di mobilità precedentemente attivate.

Infine, si fa presente che lo stesso sanitario ha rassegnato le dimissioni da tale incarico, dimissioni non ancora accettate dall'amministrazione nella impossibilità di procedere alla sostituzione.

Non risulta che vi sia stato provvedimento alcuno dell'amministrazione di chiusura dei reparti di ostetricia e ginecologia e di traumatologia, ma solo una contrazione della normale attività dovuta all'esigenza di assicurare un periodo di ferie al personale dipendente, coincidente con i mesi estivi.

In merito ai diritti dei cittadini, è opportuno far presente che, nonostante la carenza di personale, pari circa al 40 per cento dell'organico provvisorio del presidio ospedaliero, lo stesso presidio ospedaliero ha avuto, nell'ultimo anno, un utilizzo, rispetto ai posti-letto, di circa il 78 per cento e cioè la maggior percentuale di utilizzo nei confronti di tutti gli altri presidi ospedalieri esistenti nella provincia di Caserta.

Pertanto, al contrario di quanto detto nell'interrogazione parlamentare, i diritti dei cittadini vengono tutelati al meglio e non solo i diritti di quelli che provengono da comuni limitrofi.

3) Non risulta, agli atti della USL, che i primari delle divisioni di ortopedia ed ostetricia siano azionisti della clinica «Villa del Sole»;

sull'argomento è in corso accertamento da parte degli organi di Stato all'uopo preposti.

Per il procedimento penale, cui è cenno nell'interrogazione, l'amministrazione è in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria; si darà luogo ai provvedimenti disciplinari, a carico dell'interessato, nel caso in cui venga affermata la responsabilità penale dell'imputato.

4) In merito ai provvedimenti di accorpamento di alcuni reparti, va chiarito che la delibera in questione va ascritta tra gli atti più qualificanti della gestione della USL.

All'uopo vanno chiariti i fatti che hanno dato luogo al provvedimento criticato.

Nell'ospedale di Marcianise, dotato di circa 130 posti-letto, vi erano:

una divisione di chirurgia;
una sezione autonoma di pronto soccorso chirurgico;
una sezione autonoma di pronto soccorso di medicina.

Tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, il primario di chirurgia di pronto soccorso chiese ed ottenne il trasferimento presso la USL n. 18 di Santa Maria Capua Vetere ed il primario della divisione di medicina fu collocato in pensione per raggiunti limiti di età.

Va ancora chiarito che allorchè erano in esercizio, con organico distinto, le suddette quattro divisioni e sezioni (due di chirurgia e due di medicina), per assicurare le presenze in servizio, dovevano necessariamente ricorrere alla fruizione, per il personale medico, paramedico ed di pronta disponibilità, con vistosi aggravi di costi, per le esauste casse della USL, che doveva, pertanto, soggiacere ad oneri finanziari assolutamente incompatibili con le risorse disponibili.

Pertanto, al momento in cui si resero vacanti i posti dei due primari di medicina e di pronto soccorso chirurgico, piuttosto che disporre la chiamata di due primari o conferire incarico provvisorio, si preferì accorpare i reparti con le divisioni, una di chirurgia e l'altra di medicina, ottenendosi, come risultato immediato, una notevole contrazione di spesa. Il tutto senza pregiudicare in alcun modo, anzi migliorando notevolmente, il servizio di assistenza sanitaria per l'utenza.

5) Infine, per quanto riguarda il servizio di tesoreria, risulta dagli atti di ufficio che è stato affidato, previa gara di appalto, alla Banca di credito popolare di Torre del Greco, la cui offerta risultava essere conforme alle prescrizioni contenute nel capitolato di appalto, mentre il Banco di Napoli, non avendo presentato offerta conforme a quanto richiesto dal capitolato, venne escluso dalla gara.

In merito, è opportuno far presente che l'aggiudicazione di tale appalto venne approvata dal commissario *ad acta*, all'uopo nominato dal Coreco di Napoli, con decreto n. 146/R del 14 giugno 1989, verbale n. 130, in azione sostitutoria dell'assemblea generale della USL, all'epoca disciolta.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(1° marzo 1995)

MANCUSO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che i punti Telecom Italia di piazzale Ungheria e di Punta Raisi di Palermo, nevralgici e fondamentali, in quanto quotidianamente frequentati da una enorme quantità di cittadini, da oltre tre mesi risultano essere sforniti di elenchi telefonici e di «Pagine gialle»;

che questa situazione crea notevoli disagi sia agli utenti che agli operatori, i quali, pur prodigandosi oltre le loro competenze per garantire un adeguato servizio, sono spesso fatti oggetto di invettive da parte di clienti esasperati;

che queste carenze danneggiano notevolmente l'immagine della Telecom Italia,

si chiede di sapere:

quale sia la *ratio* di tale condizione, per cui lì dove il servizio dovrebbe essere più efficiente si verificano tali carenze;

come intenda intervenire il Ministro in indirizzo per risolvere la situazione esposta in premessa.

(4-02058)

(8 novembre 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom – interessata in merito a quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che dai sopralluoghi effettuati è emerso che effettivamente nei due punti Telecom di piazzale Ungheria e di Punta Raisi non sono disponibili nè gli elenchi telefonici, nè le Pagine gialle della serie Italia.

Tali centri non sono presidiati ed il solo personale presente presso gli uffici di piazzale Ungheria è costituito dagli operatori della ditta che effettua le pulizie e lo svuotamento delle gettoniere.

La società Telecom Italia, nell'attribuire la mancanza di suddetti elenchi ai continui atti vandalici derivanti dall'assenza di personale incaricato, ha precisato che le esigenze dell'utenza possono essere egualmente soddisfatte in quanto da tutti gli apparecchi è possibile chiamare il servizio 12 gratuitamente.

La concessionaria si è, comunque, impegnata a ricostituire la dotazione degli elenchi telefonici d'Italia in entrambi i centri; per quanto riguarda le Pagine gialle nella sede di piazzale Ungheria le stesse saranno collocate in un apposito scaffale, mentre nella sede di Punta Raisi saranno consultabili presso la rivendita di tabacchi della stessa aerostazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(1° marzo 1995)

MARCHINI. – *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 124 del 1993 in materia di fondi pensione ha istituito un'imposta del 15 per cento sui contributi versati ai fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 1994;

che le modalità di versamento dell'imposta sarebbero successivamente state stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

che il decreto legislativo n. 585 del 1993 ha spostato la data di applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1994 al 1° luglio dello stesso anno, ma nessun decreto ministeriale è stato poi emanato sulla questione;

che nel clima di totale incertezza nato a seguito della legge sui fondi pensione si aggiunge questa nuova imposta del 15 per cento;

che gli operatori del settore si attendevano un nuovo rinvio in attesa del disegno di legge in materia, annunciato dal Ministro del lavoro; invece, poichè tale rinvio non c'è stato, la nuova imposta è in vigore, ma non esiste il decreto che indichi le modalità di versamento,

l'interrogante chiede di sapere se in tale situazione non chiara non sia il caso di disporre un ulteriore rinvio, fino alla promulgazione di una nuova legge sui fondi pensione, annunciata dal Ministro del lavoro ed inserita tra le priorità dell'attuale Governo. Nel momento in cui nuovamente si parla di tagli alla previdenza pubblica, non si può ostacolare, per mancanza di chiarezza, la diffusione di una previdenza privata.

(4-01083)

(27 luglio 1994)

RISPOSTA. - In merito al problema evidenziato nella interrogazione cui si risponde, relativo al ritardo nella emanazione del decreto ministeriale concernente le modalità di versamento dell'imposta del 15 per cento sui contributi percepiti dai fondi pensione (istituita dall'articolo 13, comma quinto, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124), si fa presente che tale questione ha trovato soluzione con il decreto interministeriale 8 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1994) recante «Modalità per il versamento dell'imposta del 15 per cento da parte dei fondi pensione e per lo scomputo del credito d'imposta».

Il predetto decreto, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, disciplina le modalità di versamento dell'imposta sui contributi, di qualsiasi natura e provenienza, affluiti ai fondi pensione, con l'indicazione degli specifici modelli da utilizzare nonchè del codice-tributo e degli altri dati da riportare sui modelli stessi.

Si fa presente, infine, che l'applicazione dell'imposta di cui trattasi, già differita dal 1° luglio 1994 al 1° febbraio 1995 per effetto dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, è stata ulteriormente prorogata al 1° luglio 1995 ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante «Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito».

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(24 febbraio 1995)

MATTEJA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nel maggio 1994 il signor Renato Sartori di Piacenza, colpito da aneurisma all'aorta, è stato respinto da ben otto ospedali di importanti città quali Piacenza, Parma, Pavia, Brescia, Bergamo, San Donato Milanese, Milano con la motivazione della mancanza dei posti;

che solo dopo l'intervento telefonico di un magistrato è stato possibile accertare che almeno una delle strutture contattate (l'ospedale «Sacco» di Milano) avrebbe potuto dare una prima accoglienza al paziente, purtroppo troppo tardi poichè erano ormai trascorse cinque ore ed egli era nel frattempo stato colpito da arresto cardiocircolatorio che ne provocava, nonostante un tentativo di rianimazione, la morte;

che è stata aperta un'inchiesta dal Ministero della sanità e dalla magistratura su questo caso per accertare le relative responsabilità,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'esito dell'inchiesta;

se, alla luce di simili incredibili avvenimenti, non si ritenga indispensabile dotare le strutture ospedaliere di sistemi di informatizzazione che permettano di conoscere in tempo reale la disponibilità dei posti-letto, delle sale operatorie e la presenza dei sanitari nelle strutture stesse.

(4-00892)

(13 luglio 1994)

RISPOSTA. – Per l'acquisizione degli elementi indispensabili a rispondere all'interrogazione parlamentare in oggetto, questo Ministero ha attivato i Commissariati del Governo nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

Sulla scorta dei dati in tal modo pervenuti e di quanto, in particolare, emerso dalle approfondite indagini disposte si rappresenta quanto segue.

Alle ore 19,52 del 20 maggio 1994 il signor Renato Sartori, residente a Piacenza, giungeva in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale polichirurgico di Piacenza (USL n. 2).

Il paziente, che presentava stato collassiale con acuto dolore al petto, veniva immediatamente assistito dal medico di turno, che disponeva i necessari accertamenti diagnostici, e dal medico rianimatore di guardia.

Data la sintomatologia ed il sospetto diagnostico (probabile aneurisma) è stata prontamente attivata la consulenza del medico chirurgo, del neurologo e del cardiologo di guardia.

L'*équipe* medica, concordando sull'ipotesi diagnostica, procedeva all'effettuazione della TAC e dell'esame eco-addominale. Alle ore 21,20 veniva definita la diagnosi di «aneurisma dissecato dell'arco e dell'aorta discendente con emopericardio», che richiedeva un intervento urgente presso un centro di cardiochirurgia.

Gli stessi medici avviavano la ricerca e la richiesta di intervento urgente. Il primo ad essere contattato era il centro di cardiochirurgia degli ospedali civili di Parma, preposto, per legge, alla tutela sanitaria dei cittadini di Piacenza, per le alte specialità chirurgiche e mediche.

Dal verbale redatto dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma, attivati dalla procura della Repubblica presso la pretura di Piacenza che ha disposto analoghe indagini anche presso gli altri centri ospedalieri coinvolti nella vicenda, risulta che, al momento della richiesta di intervento, i sanitari adibiti alla divisione di cardiochirurgia, operante presso la struttura ospedaliera di Parma (USL n.4) erano stati chiamati in reperibilità per fronteggiare un sospetto caso di «lesione traumatica dell'aorta toracica», diagnosticata dai sanitari dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara (USL n. 31).

Mentre era in corso, in sala operatoria, l'*iter* diagnostico relativo a quest'altro paziente, trasportato d'urgenza da Ferrara, perveniva, attorno alle 21,30, richiesta telefonica di ricovero urgente per «dissezione aortica» da parte dell'ospedale di Piacenza.

I sanitari presenti nel servizio riferivano che il centro di cardiochirurgia era impegnato nelle procedure diagnostiche di un'altra emergenza e non poteva occuparsi di un ulteriore caso urgente, tanto più che la divisione di cardiochirurgia attivata negli ospedali civili di Parma dispone di due camere operatorie, che vengono usate in contemporanea soltanto nelle ore di normale servizio ed a pieno organico medico e paramedico. Dalle 20,00 alle 8,00, per problemi di personale, può essere attivata una sola sala operatoria.

I sanitari dell'ospedale di Piacenza interpellavano, quindi, l'ospedale clinicizzato di San Donato Milanese, struttura privata convenzionata, dotata di reparti di terapia intensiva sia per la cardiochirurgia che per la chirurgia vascolare.

Anche in questo caso la risposta era negativa, in quanto, come riportato nei verbali ispettivi del comando carabinieri antisofisticazioni e sanità, il ricovero risultava impossibile sia perchè l'*équipe* cardiochirurgica reperibile era impegnata a seguire un'emergenza rappresentata dalla «ischemia miocardica acuta con episodi ripetuti di fibrillazione ventricolare» manifestata da un ricoverato attorno alle ore 21,30, e non era possibile effettuare contemporaneamente due interventi cardiochirurgici, sia perchè erano occupati tutti i posti-letto in terapia intensiva e tutte le restanti unità di ricovero aggiuntivo della stessa struttura ospedaliera. La ricerca di un centro di cardiochirurgia in grado di accogliere il paziente proseguiva, ad opera dei sanitari del polichirurgico di Piacenza, presso gli ospedali di Pavia, Bergamo, Brescia, nonchè presso alcuni ospedali di Milano.

Tutte le strutture ospedaliere interpellate dichiaravano la propria impossibilità a prestare d'urgenza le cure richieste dal caso, per effetto di analoghe attività chirurgiche in corso o per indisponibilità di posti-letto in terapia intensiva.

Tale obiettiva impossibilità nella serata del 20 maggio 1994 è documentata dai verbali redatti dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, incaricati dalla procura della Repubblica presso la pretura di Piacenza di svolgere accurate indagini sull'episodio, di identificare i medici interessati alla vicenda (primario del reparto di cardiochirurgia; sanitario responsabile dello stesso reparto di turno fra le 22,00 del 20 maggio 1994 e le 1,10 del 21 maggio 1994, ogni altro medico presente) e di verificare, infine, il numero dei letti disponibili nei reparti di terapia intensiva e di acquisire le cartelle cliniche dei degenti ivi ricoverati e dei

pazienti che il 20 maggio erano in procinto di essere operati d'urgenza.

Di fronte alla difficoltà di reperire al più presto un centro di cardiochirurgia disponibile ad operare con urgenza il signor Renato Sartori, il medico di turno al pronto soccorso dell'ospedale polichirurgico di Piacenza richiedeva ed otteneva tempestivamente, tra le 23,00 e le 23,30, l'intervento dello stesso procuratore della Repubblica presso la pretura di Piacenza, che, dopo aver assistito alla ricerca ad opera dei sanitari, è intervenuto personalmente ottenendo infine la disponibilità al ricovero del paziente presso l'ospedale Sacco di Milano, in esito al colloquio telefonico avuto, alle ore 1,00 del 21 maggio 1994, con i sanitari di turno alla divisione di cardiochirurgia dello stesso ospedale.

Alle ore 1,20 il signor Renato Sartori veniva avviato tramite il centro mobile di rianimazione («life-car») in dotazione all'ospedale di Piacenza, con l'assistenza del medico rianimatore. Durante il tragitto, tuttavia, il paziente veniva colpito da arresto cardiocircolatorio e, nonostante i tentativi di rianimazione, sia in ambulanza che presso l'ospedale di destinazione, cessava di vivere.

Nel caso di specie non sembrano ravvisabili gli estremi per l'avvio di procedimenti di carattere disciplinare o tanto meno penale.

In effetti, il problema non è stato legato a difficoltà insorte in sede di primo intervento e di diagnosi, poichè – a quanto è stato possibile appurare – entrambi sono stati effettuati con tempestività e con modalità adeguate. Nè, data l'ora notturna, il trasporto poteva essere fatto con mezzo più celere (elicottero) di quello utilizzato («life-car»).

Il decesso, purtroppo, è avvenuto dopo che, per circa 5 ore, non era stato possibile reperire un centro di cardiochirurgia in grado di accogliere ed operare d'urgenza il paziente.

Sotto il profilo generale questo Ministero non può che ricordare come fin dal marzo 1992, con il decreto del Presidente della Repubblica recante l'«Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», siano state fornite le indicazioni necessarie per l'attivazione delle centrali operative, dotate di numero telefonico unico 118, responsabili del coordinamento degli interventi di emergenza nell'ambito territoriale di riferimento.

Nel frattempo sono intervenute profonde ed importanti innovazioni nel settore sanitario, per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Tale normativa ha stabilito che le regioni costituiscono le aziende ospedaliere, dotandole di personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, mentre gli ospedali che non abbiano i requisiti per essere trasformati in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi delle aziende USL. Le stesse regioni sono comunque tenute a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate presso i presidi ospedalieri.

La regione Emilia-Romagna ha fornito dettagliate informazioni sulla programmazione sanitaria adottata per il proprio territorio.

Per quanto di interesse nel caso in questione risulta che la provincia di Piacenza è considerata parte integrante del bacino d'utenza della divi-

sione di cardiochirurgia di Parma. Il centro di cardiochirurgia di Parma e quello operante a Bologna sono appunto i due centri specializzati previsti dalla vigente legge regionale istitutiva del Piano sanitario di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Peraltro, data la collocazione geografica della città di Piacenza, in ogni caso di obiettiva indisponibilità del centro chirurgico di Parma, la ricerca in emergenza viene effettuata presso i più vicini centri della regione Lombardia (Pavia, Milano, San Donato Milanese, Brescia, Bergamo).

Ai fini dell'organizzazione e della gestione di strutture di emergenza maggiormente funzionali ed efficaci, la regione intende completare il processo di riorganizzazione della rete dei presidi ospedalieri. A tal fine, è sembrato opportuno ricorrere al sistema dei protocolli operativi.

Infatti, proprio per garantire il ricovero dei pazienti nelle divisioni o nei servizi ospedalieri attivati in modo da evitare il ripetersi di episodi e situazioni deprecabili, come quelli oggetto dell'interrogazione, la regione Emilia-Romagna ha nominato un apposito gruppo di lavoro, incaricato di elaborare un protocollo operativo che permetta di stabilire precise modalità d'intervento ed opzioni alternative in ogni emergenza.

Una volta delineato, questo protocollo operativo sarà sottoposto ed esteso anche agli organismi ed ai presidi ospedalieri al di fuori dei confini regionali, dal momento che, come è in effetti avvenuto nel caso in questione, laddove possa venir preclusa la possibilità di ricorso a presidi regionali, diviene molto più semplice, in termine di tempi di accesso, rivolgersi ai presidi ospedalieri operanti nelle regioni limitrofe.

Per quanto riguarda la regione Lombardia, dai dati pervenuti a questo Ministero dal competente assessorato risulta che, proprio per ampliare la capacità di ricezione dei reparti di terapia intensiva regionali, tenendo nel debito conto l'afflusso costante, verso reparti superspecialistici con connesse attività di terapia intensiva, di una quota non trascurabile di pazienti extraregionali, lo stesso assessorato ha predisposto un progetto di legge sul riordino funzionale della intera rete ospedaliera ed un progetto-obiettivo sull'urgenza-emergenza. Entrambi i progetti – attualmente all'esame degli organi consiliari – prendono in considerazione anche l'area dell'emergenza e delle attività ad essa collegate, prevedendo un loro potenziamento.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(4 marzo 1995)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il 28 novembre 1990 in località Dino nel comune di Sinopoli (Reggio Calabria) si verificava un'imponente frana che partendo dal torrente Iaconi andava ad interessare l'intera fascia costiera con pregiudizio per la viabilità pubblica e per l'incolumità dell'intera popolazione della frazione di Sinopoli Inferiore;

che il comune segnalava l'aggravarsi della situazione alla protezione civile di Reggio Calabria, la quale effettuava il sopralluogo il giorno dopo, constatava la gravità dell'accaduto e chiedeva l'intervento della commissione grandi rischi;

che l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria il 4 dicembre 1993 ordinava l'immediata chiusura al transito della strada provinciale Sinopoli-Sinopoli Inferiore ed il 13 dicembre il prefetto di Reggio Calabria invitava la protezione civile a vigilare sulla evoluzione del fenomeno franoso;

che, intanto, la regione Calabria-assessorato per la protezione civile eseguiva altro sopralluogo in data 3 dicembre, riconoscendo con apposito verbale l'aggravarsi della situazione e l'eventuale possibilità di evacuazione della popolazione;

che il 21 dicembre la commissione grandi rischi confermava, dopo un sopralluogo, il pericolo per la pubblica incolumità;

che altri sopralluoghi della regione Calabria a luglio e dicembre 1992 e febbraio 1993 riconfermavano la tipologia del movimento franoso con crescente pericolo per la popolazione nei periodi invernali;

considerato:

che l'amministrazione comunale di Sinopoli ha interessato gli enti preposti agli interventi con continui solleciti specialmente nei periodi invernali quando i pericoli sono maggiori, ma che nessuna concreta risposta è pervenuta all'amministrazione nonostante il lungo tempo trascorso;

che la strada di cui si parla è l'unica via di accesso alla frazione di Sinopoli Inferiore e che la sua impercorribilità, in caso di particolare calamità, potrebbe diventare anche motivo di tragedia,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per la realizzazione di un'opera di primaria importanza che interessa l'intera comunità della frazione di Sinopoli Inferiore.

(4-01074)

(26 luglio 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Calabria, si fa presente quanto segue.

Il 27 novembre 1990 e giorni seguenti si è verificata in Sinopoli l'interruzione della strada provinciale Sinopoli-Sinopoli Inferiore a causa di un franamento in destra idrografica del torrente Iacone; tale movimento gravitativo, su versante di accentuata acclività, è parte di un accumulo franoso di più ampie proporzioni.

L'ufficio della protezione civile della regione Calabria in data 29 novembre 1990 esperiva un primo sopralluogo preventivo, confermando l'aggravamento della frana ed il probabile trascinamento a valle del sedime stradale nel sopralluogo del 3 dicembre 1990.

Altro sopralluogo veniva esperito da funzionari del Genio civile i quali identificavano in lire 600.000.000 la somma occorrente per un primo immediato intervento.

In data 22 dicembre 1990 si insediava la commissione grandi rischi e, dopo aver verificato e constatato lo stato contingente, dichiarava l'incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In seguito il suddetto ufficio ha eseguito ulteriori sopralluoghi in data 6 luglio 1992, 22 dicembre 1992, 1° febbraio 1994 accertando l'aggravamento del fenomeno, e trasmetteva le relative relazioni all'assessorato per il seguito di competenza.

Si specifica che la strada in questione è classificata provinciale per cui in senso stretto non sono da aspettarsi interventi diretti da parte della regione.

Si fa, comunque, presente che l'assessorato regionale alla protezione civile non ha al momento finanziamenti sul bilancio regionale per interventi di prevenzione di possibili eventi calamitosi giustamente paventati dagli amministratori locali.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(1° marzo 1995)

PERLINGIERI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 4 gennaio 1994 veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - quarta serie speciale - un concorso indetto dal Ministero di grazia e giustizia per 764 posti di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale, dell'amministrazione giudiziaria;

che all'articolo 2, punto 1, fra i requisiti richiesti per la partecipazione era indicato il diploma di specializzazione in stenodattilografia, rilasciato da un istituto professionale;

che lo schema di domanda allegata al bando chiedeva l'indicazione analitica dell'anno, della scuola, della votazione ovvero del giudizio del relativo diploma di specializzazione;

che in gran parte dell'Italia meridionale non esistono istituti professionali che rilasciano un diploma di specializzazione del tipo richiesto dal bando di concorso;

che le regioni, con autorizzazione espressa del Ministero della pubblica istruzione, hanno organizzato corsi e rilasciato diplomi di stenodattilografia del tipo richiesto dal bando di concorso;

che il Ministero di grazia e giustizia non ha ritenuto valido il diploma di stenodattilografia rilasciato dalle regioni ai fini della partecipazione al detto concorso;

che per effetto di tale interpretazione del bando di concorso rischiano di essere esclusi 18.000 concorrenti,

si chiede di sapere:

se sia conforme alle regole di diritto:

1) che i residenti nelle regioni meridionali vengano di fatto esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso in parola;

2) che i diplomi rilasciati dalle regioni su autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione non vengano ritenuti titoli idonei per la partecipazione al concorso in parola, considerato che gli stessi sono in tutto equipollenti a qualsiasi altro diploma che attesti la capacità professionale del soggetto;

che senso abbiano le scuole abilitate a rilasciare il richiesto diploma se, poi, il diploma rilasciato non è valido.

(4-01620)

(5 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Con provvedimento del 18 novembre 1993 è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a 764 posti di stenodattilografo, quinta qualifica funzionale, del personale del Ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria.

Il requisito richiesto per l'ammissione è il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da un istituto professionale.

In ordine a questa specifica previsione, che ha recepito quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984 relativamente ai titoli necessari per l'accesso al profilo professionale di stenodattilografo, è stata rilevata da più parti una sostanziale imprecisione: in effetti la definizione di «diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituto professionale» contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica, omettendo ulteriori specificazioni, potrebbe riferirsi sia ai titoli di studio conseguiti presso istituti professionali di Stato, quanto agli attestati di frequenza e profitto rilasciati da istituti privati o religiosi.

Tuttavia si è ritenuto di non poter pervenire ad altra determinazione che quella di ammettere al concorso solamente i candidati in possesso del diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituti professionali di Stato, considerando d'impedimento – ad ogni diversa interpretazione – il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione che, rispondendo il 22 novembre 1993 ad un quesito formulato da altra amministrazione in ordine alla validità degli attestati rilasciati ai sensi della legge quadro in materia di formazione professionale (legge n. 845 del 21 dicembre 1978), ha specificato che debbono essere considerati titoli di studio solamente quelli conseguiti presso istituti statali o legalmente riconosciuti.

Sulla base di siffatto parere, nonchè della risposta con la quale il 18 novembre 1993 il provveditorato agli studi di Roma – interpellato al riguardo dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni – affermava «che il diploma di stenodattilografia è un diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale per il commercio», si è proceduto all'esame delle domande di partecipazione pervenute avvertendo, in sede di valutazione di alcuni titoli prodotti o il cui possesso è stato dichiarato dai candidati, l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

Per tale motivo, il 20 settembre 1994 è stata inviata, alla Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione, una nota con la quale si chiedeva di conoscere le scuole e gli isti-

tuti abilitati al rilascio del diploma di specializzazione in stenodattilografia.

In risposta, la sopracitata Direzione generale rilevava che l'espressione «diploma di specializzazione» non trova corrispondenza nella realtà dell'ordinamento dell'istruzione professionale (nel quale esiste solo il diploma di qualifica conseguibile al termine del corso triennale ed il diploma di maturità che si consegue al termine del corso post-qualifica), esprimendo il parere che il riferimento al diploma di specializzazione in stenodattilografia poteva essere valido per gli attestati di formazione professionale regionale che hanno una disciplina nella legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Essendo stata riscontrata, quindi, un'evidente contraddizione tra tale orientamento e quanto precedentemente sostenuto dallo stesso Ministero della pubblica istruzione con la citata nota del 22 dicembre 1993, si è ritenuto necessario chiedere al Dipartimento della funzione pubblica un chiarimento in ordine a cosa debba intendersi per «diploma di specializzazione in stenodattilografia rilasciato da istituto professionale», secondo la definizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984 alla quale ci si è doverosamente attenuti nella redazione del bando di concorso.

Nell'ottobre scorso tale Dipartimento ha comunicato di essere dell'avviso che l'attestato, rilasciato dagli istituti regionali ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845 del 1978, debba considerarsi assimilabile al diploma di specializzazione conseguito presso un istituto professionale abilitato per l'accesso al profilo professionale di stenodattilografo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1994.

In considerazione di ciò, si sta procedendo alla revoca di tutti i provvedimenti di esclusione dal concorso a 764 posti di stenodattilografo indetto con provvedimento della Direzione generale 18 novembre 1993, emessi nei confronti di tutti quei candidati in possesso degli attestati di qualifica professionale di stenodattilografo rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, i quali, pertanto, potranno regolarmente sostenere le prove d'esame.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(6 marzo 1995)

PREIONI. - *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* - Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, sono state aggiornate le tariffe per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti;

che con il citato decreto lo Stato riconosce ai dottori commercialisti, tra l'altro, onorari fino a lire 10.000.000 per «ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie» e, in aggiunta agli anzidetti onorari, compensi fino a lire 1.500.000 per «ogni ora o frazione di ora» trascorsa presso le commissioni tributarie;

che lo Stato, però, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972), corrisponde ai giudici tributari di primo e di secondo grado un compenso soltanto di lire 10.000 per ogni ricorso deciso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano inadeguato, irrisorio, se non addirittura offensivo il compenso per i giudici tributari e se non ritengano di emanare con urgenza o di proporre, anche nell'interesse dell'amministrazione finanziaria, un provvedimento che riconosca un «congruo» trattamento economico ai giudici tributari. (4-02566)

(12 novembre 1994)

RISPOSTA. - Nella interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante auspica la emanazione di un provvedimento che riconosca un congruo trattamento economico ai giudici tributari, tenuto conto dell'alta funzione giurisdizionale svolta da costoro con professionalità ed impegno.

Al riguardo si fa presente che l'esigenza di conferire all'attività svolta dai giudici tributari una più equa valorizzazione, anche mediante il riconoscimento di un adeguato trattamento economico, è stata da tempo avvertita dall'amministrazione finanziaria.

Invero, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione (in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevede all'articolo 13 la corresponsione ai componenti delle commissioni tributarie, la cui attivazione è fissata al prossimo 1° ottobre 1995, oltre che di un compenso fisso mensile anche di un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso anche se riunito ad altri ricorsi.

La determinazione di detti compensi sarà effettuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo criteri uniformi che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonchè delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(24 febbraio 1995)

RONCHI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che nel contesto di un piano infraregionale atto ad individuare siti idonei allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata inserita anche la località «Cava La Quercia» ubicata nel comune di Prignano sul Secchia (Modena);

considerato che tale scelta risulta estremamente discutibile per i seguenti motivi:

a) l'area distante circa 10 chilometri da Sassuolo (Modena) ricade in una zona «verde» che doveva costituire il polmone del suddetto centro abitato ad elevata industrializzazione ceramica;

b) ha subìto profondi sconvolgimenti per frane e smottamenti connessi con l'attività estrattiva e per l'elevato tasso d'inquinamento prodotto da una adiacente ceramica di proprietà del signor Romeo Ferrari, acquirente a suo tempo di tutta l'area in argomento;

c) è stata venduta per circa 40 milioni dal signor Ferrari alla società «M+S srl» di Modena che in seguito si è trasformata in «Pool Ambiente srl» per gestire «l'affare rifiuti»; successivamente si è appreso che sulle proprietà del signor Ferrari gravava un'ipoteca di circa un miliardo;

d) custodisce le spoglie di alcuni soldati tedeschi e partigiani uccisi nelle ultime fasi del secondo conflitto mondiale (affermato ripetutamente da alcuni anziani del posto); al riguardo sono state interessate l'ambasciata tedesca in Italia e la procura della Repubblica di Modena che a seguito di appositi scavi hanno comunicato di non avere individuato «nulla» in tal senso, anche se l'affermazione appare comunque dubbia in quanto detti scavi sono stati affidati alla ditta che ha acquisito l'area per costruire e gestire la discarica ed inoltre perchè gli scavi, durati circa un decennio per l'attività estrattiva della terra da ceramica, hanno di fatto vanificato la ricerca che peraltro ha avuto notevole risalto sulla stampa e sulla TV locale;

e) registra la presenza di case isolate e borgate distanti rispettivamente circa 100 e 300 metri dai limiti esterni della costruenda discarica;

verificato:

che la popolazione locale è decisamente contraria all'iniziativa tanto che si è costituita in un comitato anti-discarica per contrastare lo sviluppo dell'attività;

che la USL n. 17 di Sassuolo, interessata dal citato comitato solo in un secondo tempo, ammetteva la presenza di abitati calcolando, peraltro, la distanza dal centro e non dal perimetro della discarica;

che il comune di Prignano sul Secchia, competente per territorio, dopo un periodo di latitanza e sospetta connivenza con la ditta acquirente del sito, a seguito della protesta popolare, deliberava voto contrario alla realizzazione della discarica;

accertato che la decisione appare più un'operazione di facciata che di sostanza in quanto la provincia facendo leva sulla precedente disponibilità dell'amministrazione intende dar corso all'attività;

essendo state denunciate le autorità (regione Emilia-Romagna, provincia di Modena, comune di Prignano sul Secchia, USL n. 17 di Sassuolo) che hanno consentito che ciò avvenisse non tutelando l'ambiente e la salute dei cittadini e violando, ognuna per propria competenza, precise disposizioni di legge;

considerato altresì che la realizzazione della discarica «Cava La Quercia» appare un «affare» poco trasparente dove si intrecciano interessi personali della ditta acquirente e delle varie amministrazioni locali competenti, a discapito di una comunità, in prevalenza costituita da agricoltori cui è stata edulcorata la realizzazione presentata come un'«oasi fortunata» dove nascerà un «bellissimo parco»,

si chiede di sapere se si intenda aprire un'inchiesta e assumere provvedimenti adeguati alla gravità della compromissione in atto sul territorio interessato.

(4-00813)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli elementi acquisiti tramite il Commissariato del Governo, si fa presente quanto segue.

Il «Piano infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della provincia di Modena» prevede la suddivisione del territorio in tre zone ai fini della organizzazione dello smaltimento dei rifiuti:

zona della bassa pianura modenese;

zona dell'alta pianura modenese e collina;

zona montana.

Il comune di Prignano rientra nella zona dell'alta pianura e collina, nella quale, per assolvere al fabbisogno di smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili (300.000 tonnellate all'anno smaltite nel 1993), si individua un impianto di incenerimento della potenzialità di 140.000 tonnellate all'anno, tre impianti di compostaggio della potenzialità di 8.400 tonnellate all'anno e quattro discariche di prima categoria di appoggio agli impianti suddetti delle quali una ubicata in comune di Prignano.

Il «Piano infraregionale», che prevede dieci siti idonei alla localizzazione di discariche di prima categoria, fu adottato dalla provincia nell'ottobre del 1989 dopo ampia consultazione con tutti i comuni e le comunità montane e seguendo l'*iter* previsto dalle leggi vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, legge regionale n. 6 del 1986). Sia preliminarmente all'adozione del Piano che successivamente nella predisposizione del «Programma di attuazione del Piano», invero, sono stati innumerevoli i passaggi di informazione nei confronti di soggetti istituzionali e non, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, i principali tra i quali vengono di seguito richiamati:

gennaio 1989. – È stata comunicata e concordata con i comuni interessati da siti idonei (23) la metodologia e i criteri da utilizzare per scegliere i siti da inserire nel Piano.

gennaio 1989. – Sono state convocate tre conferenze di bacino e viene consegnata a tutti i comuni e a tutti gli enti interessati una prima bozza del Piano infraregionale.

luglio 1989. – Sono stati convocati incontri con le associazioni di categoria, sindacati, associazioni ambientalistiche per l'acquisizione di osservazioni e pareri sulla bozza del «Piano».

settembre-ottobre 1989. – Presentazione del Piano in consiglio provinciale e adozione dello stesso con delibera del consiglio provinciale n. 779 del 2 ottobre 1989.

novembre 1989. – Spedizione del Piano alle segreterie dei comuni e delle comunità montane per il deposito ai fini della consultazione; di tale deposito viene data notizia sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna e sulla stampa locale.

dicembre 1989. – In tale data sono pervenute le osservazioni e le proposte da parte di associazioni, comuni e privati.

marzo 1990. – Approvazione delle deduzioni e controdeduzioni alle osservazioni. Il «Piano» viene trasmesso alla regione Emilia-Romagna per la sua approvazione.

giugno 1991. – Le aziende amministratrici AMIU e SAT elaborano e approvano nelle rispettive commissioni esaminatrici uno studio che

individua tra i dieci siti idonei contenuti nel «Piano» i quattro siti a maggiore vocazione ad ospitare una discarica.

giugno 1992. – La provincia avvia l'elaborazione del «Programma di attuazione del Piano».

29 marzo 1993. – Assemblea pubblica di informazione nei confronti di tutti i «Comitati antidiscariche» sull'*iter* ed i contenuti del «Piano» e del «Programma» in bozza.

giugno 1993. – Dopo numerose consultazioni con tutti gli enti interessati la provincia approva il «Programma di attuazione del Piano» che seleziona quattro siti idonei alla realizzazione di discariche di prima categoria tra i dieci preliminarmente individuati, disponendo altresì che i progetti di nuovi impianti siano assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Successivamente è stato trasmesso a tutti i comuni il suddetto «Programma di attuazione» con invito ad adottare il «protocollo d'intesa» che costituisce l'elemento cardine per la attuazione del «Piano» e del «Programma» medesimo, e che definisce gli impegni reciproci dei vari soggetti (comuni, aziende municipalizzate, provincia) affinchè il Programma possa essere realizzato.

Tutti i soggetti interessati si sono impegnati ad attivare iniziative per ridurre la produzione dei rifiuti e il loro conferimento agli impianti di smaltimento, ad incentivare le raccolte differenziate, ad attivare le rifiuterie e le piazzole di compostaggio.

Circa la realizzazione dei nuovi impianti, i comuni che ospitano le discariche si impegnano, tra l'altro, a nominare le «commissioni di garanzia» con rappresentanti dei cittadini per seguire le varie fasi della progettazione e costruzione degli impianti. Le aziende pubbliche di igiene urbana si impegnano a garantire, oltre alla progettazione e alla esecuzione delle opere, un piano tecnico-finanziario finalizzato a ridurre i rifiuti da smaltire. Le stesse aziende si impegnano anche a riconoscere una quota della tariffa di smaltimento al comune che ospita l'impianto, come indennizzo da impiegare per opere di miglioramento ambientale.

La provincia si impegna, tra l'altro, ad escludere dal Piano infraregionale eventuali altri siti classificati come idonei presenti nel territorio dei comuni ospitanti impianti pubblici di smaltimento e a provvedere all'aggiornamento del Piano entro il 1996.

Relativamente al merito delle questioni sollevate nella interrogazione di cui all'oggetto, nell'ordine si rileva quanto segue:

a) in nessun documento programmatorio la zona interessata al progetto appare quale area verde a servizio del centro urbano di Sassuolo: essa è classificata dal Piano regolatore generale del comune di Prignano quale zona per attività estrattive, nè risultano altri vincoli di carattere paesaggistico definiti da strumenti di pianificazione in vigore e di ordine superiore a quello comunale;

b) in merito ad eventuali sconvolgimenti per frane o smottamenti, si evidenzia come, allo stato attuale, l'area individuata nel «Piano infraregionale» si caratterizzi per la presenza di ampie superfici modellate dall'attività di cava che ha provocato la formazione di un ampio anfiteatro; in essa sono attivi processi di modellamento ed erosione diffusa e concentrata, con presenza di profondi solchi da erosione, aree a ruscellamento diffuso, locali colate o smottamenti. La copertura vegetale è

praticamente assente, ad esclusione di specie erbacee pioniere. La stabilità delle pendici si rileva complessivamente buona; localmente e frequentemente al piede delle scarpate sono presenti piccole frane di colata o coni di detrito, questi ultimi allo sbocco di canalizzazioni di erosione localizzata;

c) nello stabilimento dell'ex ceramica Ferrari l'attività di produzione ceramica risulta dismessa da almeno un decennio;

d) agli atti di questa amministrazione non risulta nulla in merito alle compravendite del terreno in questione;

e) la presunta presenza di spoglie di soldati tedeschi e/o partigiani morti durante l'ultimo conflitto non è stata dimostrata dai sondaggi ordinati dalla procura della Repubblica di Modena;

f) relativamente alla presenza di abitazioni, si possono evidenziare, alla distanza, rispettivamente, di circa 150 e di circa 400 metri dal limite dell'area individuata dal «Piano infraregionale» quale sito idoneo all'ubicazione dell'impianto, una casa isolata (con 5 abitanti) ed il borgo di Pedrocchio (con 10 abitanti). Si rimarca che tali distanze non necessariamente coincideranno con quelle relative al contorno dell'impianto, che verrà definito nel dettaglio all'atto dell'approvazione del progetto e del SIA, nonchè della pronuncia di compatibilità ambientale che questa amministrazione provinciale, come in precedenza ricordato, ha ritenuto di effettuare per i nuovi impianti previsti nel suddetto «Piano infraregionale»;

g) infine, non risulta che mai sia stata prospettata da nessuno ed a nessun titolo la creazione di un «bellissimo parco» nella zona in oggetto.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(1° marzo 1995)

ROVEDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che sul quotidiano il «Sole 24 Ore» di lunedì 30 maggio 1994 compare in prima pagina una inquietante tabella sul reddito mensile disponibile di un ipotetico lavoratore autonomo che realizzi redditi al lordo d'imposta compresi in vari esempi da 24 a 150 milioni;

che tali disponibilità mensili risultano essere irrisorie soprattutto a causa del sommarsi nel primo anno di attività del totale delle imposte e degli anticipi per l'anno venturo con un pratico raddoppio degli esborsi;

che lo stesso giornale commenta il fatto dicendo che al di là di tutte le logiche fiscali l'aspirante lavoratore autonomo si pone una sola domanda: «quanto del denaro che guadagno mi rimane in tasca ogni mese?» e, con un mensile che può variare da meno di 700.000 lire ad un massimo di 1,3 milioni a fronte di un guadagno lordo di 150 milioni, la rinuncia all'impresa diventa obbligata;

constatato:

che da sempre il lavoro autonomo è stato una valvola di sicurezza in momenti di disoccupazione;

che oggi grazie a questa situazione di fisco demenziale non lo è più;

che ogni disoccupato che passa al lavoro autonomo non comporta più oneri di cassa integrazione e che già solo per questo sarebbe un ottimo investimento per un paese di assistiti nullafacenti come l'Italia;

che il pretendere altri balzelli da questi individui che già si sforzano contro tutto e contro tutti di non gravare più sull'assistenza di Stato è un assurdo non economico e non manageriale oltre che un comportamento ingrato,

l'interrogante chiede di conoscere:

se – come pare – corrispondano al vero i dati forniti dal «Sole 24 Ore» di lunedì 30 maggio 1994;

se ci siano provvedimenti allo studio per incentivare con una fiscalità nulla o ridotta su un congruo arco temporale chi con sacrifici, spirito di impresa e volontà tenta da solo di uscire dalla palude degli assistiti invece di piagnucolare in attesa di un miracolo che non potrà mai venire.

(4-00291)

(31 maggio 1994)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde, con riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» concernente l'eccessiva pressione fiscale sui redditi di lavoro autonomo con effetti disincentivanti per chi desidera intraprendere un'attività di lavoro autonomo, si chiede di conoscere se sono allo studio di questa amministrazione provvedimenti volti ad incentivare l'avvio delle predette attività.

Al riguardo si fa presente che con un recente provvedimento (decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489) il Governo ha inteso accelerare la ripresa economica e favorire l'occupazione nell'ambito del lavoro autonomo mediante la riduzione degli adempimenti a carico del contribuente e degli oneri fiscali gravanti sui relativi redditi.

Invero, l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 357 del 1994 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive intraprese dai giovani fino al trentaduesimo anno di età, dai lavoratori che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, dai soggetti portatori di *handicap*, nonchè dai soggetti che svolgono attività in settori volti alla tutela del sistema ecologico.

In sostanza, tale agevolazione consente al contribuente la concentrazione in un unico tributo di tutti gli oneri fiscali – personali e reali – (ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto) inerenti all'attività produttiva.

L'importo di detta imposta sostitutiva è determinato in via forfettaria e consiste in una somma pari a 2, 3 e 4 milioni di lire per ciascuno dei primi anni di attività

I soggetti che scelgono di avvalersi del predetto regime sostitutivo sono altresì esonerati dagli adempimenti previsti dalle singole leggi

d'imposta quale, ad esempio, l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Si ricorda, infine, che il medesimo decreto-legge n. 357 del 1994, nell'ambito della semplificazione degli adempimenti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, prevede la soppressione di adempimenti contabili che arrecavano pregiudizio ai contribuenti senza nel contempo essere strettamente necessari ai fini dell'attività accertatrice, nonchè la semplificazione di taluni adempimenti e la riduzione di sanzioni per irregolarità formali.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(24 febbraio 1995)

SCAGLIONE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'azienda denominata RAI-TV versa oggi in condizioni critiche sia dal punto di vista finanziario che da quello della programmazione, condizioni che hanno determinato un rapido quanto salutare «cambio della guardia» sia nella direzione che nel consiglio di amministrazione;

che, per ovviare nell'immediato al rilevante *deficit*, sono state emanate alcune disposizioni atte se non altro al contenimento delle spese e che, in tale ottica, esiste una circolare ben precisa che pone un freno alle collaborazioni esterne, a meno che esse non rivestano carattere di eccezionalità,

si chiede di sapere se si ritenga che queste caratteristiche di eccezionalità siano applicabili alla scrittura da parte di «RAI-Tre» della giornalista Barbara Palombelli, utilizzata come conduttrice di una nuova rubrica televisiva denominata «Speciale tre».

Tenuto conto che circa seicento giornalisti sono impiegati stabilmente a Roma nelle tre reti radiofoniche e televisive, l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza che la circolare sopracitata sia valida in campo giornalistico e, in caso positivo, se si sia a conoscenza delle motivazioni per le quali il direttore Guglielmi ha provveduto alla scrittura della Palombelli (sulla cui professionalità non si discute, ovviamente) e quale sarà il compenso percepito dalla stessa giornalista per la produzione in questione.

(4-00991)

(21 luglio 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene anzitutto opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, al fine di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che il rilievo della cronaca politico-parlamentare ha suggerito l'opportunità di dar vita, fino alla chiusura feriale del Parlamento, ad un programma serale da studio in diretta – secondo lo stile caratteristico della terza rete – con ospiti, contributi filmati ed, eventualmente, pubblico.

Pertanto, in aderenza all'impegno di valorizzare al massimo i professionisti interni all'azienda per ogni tipo di trasmissione, proseguendo lo sforzo in atto per la riduzione dei costi e per raggiungere al più presto l'obiettivo fondamentale del risanamento economico e del rilancio del servizio pubblico radiotelevisivo, tra il 18 ed il 19 luglio la direzione di RAI Tre ha verificato la disponibilità degli autori-conduttori legati da contratto professionale (Barbato e Lubrano) o di lavoro (Santoro).

I tre giornalisti sono stati raggiunti telefonicamente nei luoghi di villeggiatura ed è stata, così, accertata l'impossibilità di poter avvalersi della loro collaborazione.

Successivamente è stata considerata l'ipotesi di affidare il programma alla giornalista Federica Sciarelli, inviato della redazione interni della testata, che era già stata impegnata nel 1991 nella costruzione e conduzione di un programma di inchieste in diretta («Aldebaran»).

Dopo aver preso atto dell'indisponibilità della Sciarelli, la direzione di RAI Tre si è rivolta alla giornalista esterna Barbara Palombelli, con la quale è stato concluso un accordo che prevedeva la conduzione di due puntate del programma «Speciale 3», che è stato successivamente condotto da Andrea Barbato.

La medesima concessionaria ha, altresì, riferito che le direttive cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante non vietano le collaborazioni giornalistiche esterne, bensì affermano che non è consentito ricorrere ad esse «se non previa documentata dimostrazione che per lo stesso incarico non siano reperibili in azienda risorse interne analoghe per preparazione e competenza», ed invero la collaborazione di Barbara Palombelli al programma in questione è stata autorizzata dalla direzione generale in base a questa regola.

Il 28 luglio scorso, nel richiamare con una delibera le precedenti direttive in materia, il nuovo consiglio di amministrazione della RAI ha invitato il direttore generale ad impegnare i direttori di rete e testata a proporre, con motivate ragioni, la scelta di professionisti interni per la conduzione o la collaborazione in radio e in televisione, «anche se inquadrati in altre reti e testate», ribadendo con ciò il carattere unitario dell'azienda e il dovere di valorizzare appieno tutte le energie esistenti.

Infine, per favorire la crescita di conduttori e autori e, più in generale, le professionalità richieste dai programmi informativi, il consiglio di amministrazione ha dato mandato al direttore generale di intraprendere le opportune iniziative di selezione, formazione e qualificazione dei dipendenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(1° marzo 1995)

SCOPELLITI, STANZANI GHEDINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se risponda al vero che in data 20 settembre 1994 alle ore 10,51 in via dei Fori Imperiali a Roma da un'auto della Guardia di finanza targata GdF 674AL, che procedeva in direzione del Colosseo, l'agente seduto accanto al guidatore proferiva ai danni di una ragazza in motorino pesantissimi e volgari insulti per far largo al furgone scortato. Tale agente si rivolgeva inoltre ad un anziano automobilista gridando anche nei suoi confronti volgarissime e irriferibili espressioni, senza che le circostanze rendessero minimamente comprensibili, anche se assolutamente non accettabili, tali comportamenti.

(4-01532)

(28 settembre 1994)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda segnalata nella interrogazione cui si risponde, si fa presente che il comando generale della Guardia di finanza, incaricato di fornire chiarimenti al riguardo, ha comunicato che dagli accertamenti eseguiti non sono emersi elementi a conferma di quanto evidenziato nella interrogazione.

Risulta che gli agenti della Guardia di finanza coinvolti nella vicenda, il giorno 20 settembre 1994 occupavano la FIAT Tipo targata GdF 674 AL, utilizzata per il servizio di scorta ad un mezzo blindato del Corpo, addetto al prelevamento delle competenze mensili.

All'incrocio tra via dei Fori Imperiali e via Cavour i predetti agenti, costretti a passare con il semaforo rosso per non perdere contatto con il mezzo blindato e l'altra macchina di scorta, non si sono accorti della presenza del motorino menzionato nella interrogazione, ma hanno notato, invece, che il conducente di un'autovettura Ford Escort, a loro accodatasi, inveiva con gesti e frasi incomprensibili:

Risulta, infine, che i militari della scorta, pur impossibilitati a rilevare il numero di targa di tale vettura a causa del traffico, tuttavia, al rientro in sede, hanno provveduto a redigere apposito rapporto di servizio sull'accaduto.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(24 febbraio 1995)

STEFANI. – *Al Ministro dell'interno.* – Rammentate le disposizioni dell'articolo 450 del codice di procedura penale, che attribuisce ai pubblici amministratori anche locali – in seguito alla loro negligenza – la responsabilità della persistenza del pericolo di inondazioni;

considerato che tale pericolo si concretizza periodicamente a Vicenza, in specie nella cosiddetta zona industriale e nella frazione storica di Sant'Agostino, a seguito di precipitazioni anche di modesta entità, con gravi danni economici alle imprese ed ai cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione di grave danno economico e di pericolo per i cittadini vicentini e quali provvedimenti intenda sollecitare e prendere affinchè la

pubbliche amministrazioni coinvolte in questa vicenda ottemperino ai loro obblighi e facciano venir meno la situazione di oggettivo rischio e danno.

(4-01011)

(21 luglio 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega del Presidente dal Consiglio dei ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Veneto, si fa presente quanto segue.

La città di Vicenza ed i comuni limitrofi subiscono da anni pesanti disagi a causa delle esondazioni dei fiumi Retrone e Bacchiglione, ultima in ordine di tempo quella del 19 luglio 1994.

Il fenomeno, che si ripete puntualmente in occasione di copiose precipitazioni atmosferiche, suscita il comprensibile allarme della popolazione, che ha ancora vivo il ricordo della devastante tracimazione dell'ottobre del 1992.

Gli abitanti del quartiere più colpito, quello di Sant'Agostino, costituiti in comitato, sollecitano a gran voce la più rapida realizzazione delle opere necessarie a dare definitiva soluzione al problema.

Gli stessi imprenditori, che sopportano ingenti danni alle loro aziende, ubicate in gran numero nella zona più esposta, stigmatizzano, attraverso l'associazione industriali, i ritardi negli interventi da parte delle autorità pubbliche.

In verità già nel 1987 il Magistrato alle acque di Venezia aveva indetto un appalto-concorso per un progetto generale di sistemazione idraulica dei due fiumi approvato, l'anno seguente, per un importo complessivo di 74,5 miliardi ed affidato per un primo stralcio di lavori per circa 10 miliardi. I lavori in realtà non sono mai iniziati, a causa delle vive opposizioni incontrate in sede locale, soprattutto in relazione alla parte del progetto che prevedeva la costruzione di un canale scolmatore delle piene del fiume Retrone.

Un ulteriore progetto elaborato nel 1990 dal Magistrato alle acque veniva bocciato dalla competente commissione tecnica della regione Veneto per mancata conformità urbanistico-territoriale ed incompatibilità ambientale.

Una perizia di variante, sempre elaborata dal Magistrato alle acque nel 1992, che prevedeva lavori per 110 miliardi, non ha avuto miglior sorte, per via della perdurante ostilità alla costruzione del canale scolmatore, manifestata dalle amministrazioni comunali interessate.

Per cercare di superare la situazione di stallo e dare finalmente soluzione ad un problema tanto grave per la pubblica incolumità, la prefettura di Vicenza ha indetto diverse riunioni con tutte le parti interessate.

Nel corso dell'incontro del 13 settembre 1993 veniva avanzata la proposta, successivamente formalizzata in un documento del segretario dell'Autorità di bacino dell'alto Adriatico, volta a dare prioritaria esecuzione ad una cassa di laminazione delle piene del torrente Timonchio, in comune di Caldogno, il cui primo modulo, realizzabile

con la somma di 10 miliardi, attualmente disponibile, arrecherebbe un sicuro ed immediato beneficio.

La prefettura riteneva quindi di compiere opportuni passi nei confronti del presidente della giunta regionale affinchè, previe necessarie intese con il Magistrato alle acque, la regione facesse conoscere al più presto il parere di competenze sul progetto, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, se del caso superando, in nome del superiore interesse pubblico, eventuali resistenze o incertezze ancora presenti in sede locale.

A tutt'oggi peraltro, nonostante anche l'invito autorevolmente rivolto dal Ministero dei lavori pubblici, non risulta che la situazione si sia sbloccata.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(1° marzo 1995)

TRIPODI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è giunta notizia che il signor Domenico Quartuccio, recluso nel carcere romano di Rebibbia, versa in gravi condizioni di salute e chiede di essere trasferito in Calabria, sua regione d'origine, non essendovi presso le strutture ospedaliere penitenziarie di Roma disponibilità di posti per il suo ricovero,

che al fine dell'ottenimento del trasferimento il signor Quartuccio sta attuando ormai da giorni uno sciopero della fame,

si chiede di sapere se le notizie giunte corrispondano al vero e se l'amministrazione penitenziaria intenda intervenire in merito alla situazione del signor Quartuccio.

(4-01315)

(13 settembre 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione di cui in oggetto, si comunica che il detenuto Domenico Quartuccio, ristretto nel carcere di Rebibbia, non risulta aver presentato alcuna istanza di trasferimento per istituti della Calabria. Non vi è traccia di documenti in tale senso, nè presso la suddetta casa circondariale, nè presso il competente ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il Quartuccio ha invece effettuato, nel corso della passata estate, uno sciopero della fame conclusosi l'11 agosto 1994, per ottenere una diversa collocazione nell'ambito della predetta struttura carceraria.

Si fa presente che, durante il perdurare della protesta cui si è fatto cenno, le condizioni fisiche del Quartuccio sono state costantemente seguite dal personale sanitario dell'istituto attraverso un'assidua osservazione clinica ed uno stretto controllo terapeutico.

Lo stato di salute del detenuto risulta attualmente discreto, tanto che lo stesso svolge con soddisfazione – all'interno della casa circondariale – normale attività lavorativa.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(6 marzo 1995)

WILDE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'ambiente.* - Premesso:

che nel comune di Sirmione (Brescia) ben 11 case-albergo individuate con tipologia D 3/6 per complessivi 400 appartamenti circa di fatto non avrebbero mai utilizzato la destinazione d'uso prevista ed attualmente sarebbe in atto una proposta di variante al Piano regolatore generale dove grazie all'articolo 57 delle norme transitorie verrebbe consentito entro un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore dell'eventuale variante il cambiamento di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale con tipologia D/6 (tipologia residenziale piccole metrature);

che per il rilancio del turismo sono necessarie nuove strutture ricettive e nuovi sistemi di accoglimento; in questo caso tali destinazioni verrebbero eluse per attivare speculazioni immobiliari, sfruttando di fatto le grosse cubature previste per l'alberghiero, visto che alcune sono abitate stabilmente e non a rotazione come prevede la tipologia;

che in tal caso il comune diventerebbe mediatore e non controllore della mancata e quindi elusa destinazione d'uso di un così cospicuo numero di immobili; è da notare che a Sirmione, che ha 5.200 abitanti, le case occupate sono 2.049 e le non occupate 2.929 (seconde case), quindi è in atto una vera e propria opera contraria alla pianificazione del territorio, tra l'altro già sottoposto a vincolo, per notevole interesse pubblico della penisola di Sirmione (decreto ministeriale del 18 novembre 1955),

si chiede di sapere:

se l'*escamotage* previsto dalle norme transitorie non sia tale da legittimare stati di fatto non previsti dalla reale destinazione d'uso e quindi se non si configuri una vera e propria sanatoria atta a sanare l'illecito;

se esistano responsabilità dell'amministrazione, dell'ufficio tecnico comunale e degli altri organi di competenza, visto che alcuni immobili sarebbero stabilmente abitati da cittadini residenti;

se nelle convenzioni tra privati ed amministrazione il vincolo notarile debba essere oggetto di trascrizione anche nei singoli atti di vendita e se esista quindi responsabilità dei notai in relazione alla legge n. 47 del 28 febbraio 1985, articolo 21;

se per queste case-albergo sia stata richiesta la licenza alberghiera;

se si sia ottemperato alle incombenze relative al certificato di destinazione d'uso (legge n. 47 del 28 febbraio 1985);

se sia stata pagata l'ICIAP;

se siano state pagate le utenze commerciali gas, luce, acqua e nettezza urbana;

come i residenti siano eventualmente tassati con ICI e ICIAP;

se esistano indagini di polizia giudiziaria.

(4-00348)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base degli

elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Lombardia, si fa presente quanto segue.

Le strutture immobiliari con destinazione a case-albergo esistenti sul territorio sono 11, così suddivise:

1) 4 regolarmente autorizzate *ex lege* n. 217 del 1983 e precisamente:

A) immobile sito in via XXV aprile n. 32 all'insegna «albergo residenziale Smeraldo casa albergo»;

B) immobile sito in via Donizetti (località Punta Grò) ad insegna «albergo residenziale Acquarius club»;

C) immobile sito in via Sirmioncino senza numero ad insegna «albergo residenziale Sirmioncino»;

D) immobile sito in via Verona senza numero civico ad insegna MEPA di Pavoni Morena;

2) per 2 non è stata ancora iniziata alcuna procedura di verifica in quanto i lavori edili non sono stati completati e precisamente:

E) immobile sito in via Liguria, di proprietà della società Virgilio srl;

F) immobile sito in località «Sirmione 2», di proprietà della società Le Vele;

3) per le rimanenti 5 strutture immobiliari sono state avviate le procedure (previa diffida del 17 maggio 1994) finalizzate al completamento dell'*iter* burocratico per l'ottenimento delle autorizzazioni *ex lege* n. 217 del 1983:

G) immobile sito in via Brescia, angolo via Pastore senza numero civico, ad insegna «Serenella» composto da 58 unità immobiliari. Per il rilascio della licenza manca solo il certificato aggiornato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

H) immobile sito in via Salvo D'Acquisto, di proprietà della SIS, composto da 32 unità immobiliari;

I) immobile sito in località Darsena in via Bagnera composto da 28 unità immobiliari;

L) immobile sito in via Verona ad insegna «residence Corona», composto da 32 unità immobiliari;

M) immobile sito in via Verona senza numero civico di proprietà società Sobreco vacanze srl composto da 19 unità immobiliari.

L'articolo 57 – disposizioni transitorie per le zone D3 – della variante di Piano regolatore generale così espressamente dispone:

«Per gli alberghi residenziali individuati nella zona D3, evidenziati con apposito simbolo e numerazione e di seguito elencati, è consentito per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del Piano regolatore generale di richiedere il cambio di destinazione d'uso in residenziale-turistico (D6).

In questo caso gli *standard* urbanistici dovranno essere previsti nella misura minima di metri quadrati 50 ogni 100 metri cubi in aggiunta allo *standard* della zona D3.

1) D3/6 Betta-Codignola
2) D3/6 Nova Sirmio
3) D3/6 società Le Vele
4) D3/6 immobiliare Serenella
5) D3/6 società Sirmioncino

6) D3/6 società TVE
7) D3/6 società Virgilio Costr.
8) D3/6 società MEPA
9) D3/6 società Sobreco
10) D3/6 società Acquarius
11) D3/6 società SIS».

La scelta urbanistica dell'amministrazione comunale costituisce un adeguamento, seriamente meditato, ai mutamenti della situazione economica e sociale del 1993, rispetto a quella dei primi anni '80.

Si prevedeva, allora, anche sulla scorta di una confortante situazione di mercato, una espansione considerevole del turismo. Tale espansione, come è sotto gli occhi di tutti, non si è verificata. Si è, invece, verificato un assestamento del mercato turistico tale da rendere doverosa una realistica revisione delle previsioni urbanistiche.

Adattare le previsioni urbanistiche alle mutate esigenze economico-sociali non costituisce il riconoscimento di errori compiuti. Errore sarebbe, invece, quello di rimanere insensibili ad un quadro previsionale che la situazione economico-sociale italiana ha delineato e delinea in termini assai chiari. È, anzi, uno dei doveri primari del pubblico amministratore quello di adeguatezza del proprio operato alle esigenze del pubblico interesse e, quindi, di revisione degli strumenti urbanistici laddove tali esigenze, negli anni, si modifichino.

Il comune di Brescia ha ritenuto che, allo stato e per i prossimi anni, non sia necessario un incremento delle strutture alberghiere ed ha constatato che l'offerta delle case-albergo non risponde a una esigenza turistica di carattere generale e, ancor meno, ad una esigenza turistica sentita in Sirmione. Di qui la decisione, realistica e conforme ad una attenta disamina della situazione, di consentire, con norma di carattere generale (e quindi, per definizione, non destinata a soddisfare gli interessi di alcuni) la conversione delle case-albergo, in strutture residenziali-turistiche (DG). Ciò con previsione altresì di pagamento di oneri, suscettibili di arrecare cospicuo introito ai bilanci comunali. A tale previsione transitoria si è accompagnata una disposizione, di carattere generale, anche questa frutto della già richiamata realistica disamina, volta ad individuare specifiche zone alberghiere e a consentire, nelle medesime, soltanto la realizzazione di alberghi in senso tradizionale.

Occorre considerare che la previsione dell'articolo 34, per le zone D6 (insediamenti ricettivi e residenziali turistici) prevede una destinazione a verde comune per non meno del 25 per cento dell'area fondiaria, nonchè un indice di densità di 0,50 metri cubi/metri quadrati.

Per quanto concerne l'ICIAP, si segnala quanto segue.

Per l'anno 1993, come risulta dalle copie di denunce presentate, hanno adempiuto al versamento dell'imposta le sottoelencate società:

Mepa sas di Pavoni Morena & C.
Nova Sirmio srl
Gest Hotels srl
Sobreco Vacanze srl
Sirmioncino srl

mentre per l'anno 1994 risultano aver adempiuto al versamento dell'importo le sottoelencate società:

Mepa sas di Pavoni Morena & C.
Acquarius Club srl
Sobreco Vacanze srl
Sirmioncino srl
Nova Sirmo srl.

Per quanto riguarda le utenze, si segnala quanto segue:
risultano allacciati all'acquedotto comunale i seguenti utenti:

Utente	Ubicazione	Codice utente	Matricola contabile
—	—	—	—
Gest. Hotels	via XXV Aprile	392420	957686
	via XXV Aprile	392430	945880
	via Santi	391510	8774
	vicolo Bisse	392370	2775915
Nova Sirmio	via D'Acquisto	308400	2056223
	via D'Acquisto	388500	89208389
	via Mazzini	171500	1313507
	via Mazzini	175100	5249
Pavoni Morena	via XXV Aprile	213500	1078186
Sobreco Vac. srl	via Verona	390500	86231232
Sirmioncino srl	via Sirmioncino	359700	15204250
	via Sirmioncino	387000	86231231
soc. Acquarius Club	via Donizetti	310	89208392

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(1° marzo 1995)